

REGOLAMENTO
DEL 14 DICEMBRE 1938

INDICE

CAPO I	Costituzione della Camera ARTT. 1-5	193
CAPO II	Attribuzioni e poteri della Presidenza e del Consiglio di Presidenza ARTT. 6-10	194
CAPO III	Doveri e prerogative dei Consiglieri Nazionali ARTT. 11-14	196
CAPO IV	Assemblea plenaria ARTT. 15-24	197
CAPO V	Commissioni ARTT. 25-32	199
CAPO VI	Presentazione dei disegni di legge e loro esame nelle Commissioni ARTT. 33-44	202
CAPO VII	Svolgimento dei lavori nell'Assemblea plenaria ARTT. 45-55	205
CAPO VIII	Votazioni ARTT. 56-60	208
CAPO IX	Proposte di legge d'iniziativa dei Consiglieri Nazionali ARTT. 61-62	209
CAPO X	Interrogazioni ARTT. 63-64	209
CAPO XI	Domande di autorizzazione a procedere contro consiglieri nazionali ART. 65	210
CAPO XII	Petizioni ART. 66	210
CAPO XIII	Decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti ART. 67	211

CAPO XIV	Bilancio della Camera, servizi, uffici e personale addetto ARTT. 68-70	211
DISPOSIZIONE FINALE	ART. 71	212

CAPO I COSTITUZIONE DELLA CAMERA

ART. 1

1. Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni assume l'esercizio delle sue funzioni almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'inizio della Legislatura I della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

2. Spetta al Presidente della Camera di accertare la regolarità dei documenti, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri a lui trasmette – insieme con i decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo, che riconoscono la qualità di Consigliere Nazionale – ed attestanti l'età, la cittadinanza italiana, ed il godimento dei diritti civili e politici di ciascun Consigliere Nazionale.

3. Il Presidente della Camera riceve durante le Legislature dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le comunicazioni relative alle decadenze dei Consiglieri Nazionali dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e ne dà annunzio all'Assemblea plenaria.

ART. 2

1. Il Presidente della Camera, accertata la regolarità dei documenti a lui trasmessi a norma del 2° comma dell'articolo precedente, comunica al Consigliere Nazionale che egli deve prestare il giuramento per l'immissione nell'esercizio delle sue funzioni, secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.

ART. 3

1. I Consiglieri Nazionali prestano giuramento nella seduta reale che inaugura la Camera dei Fasci e delle Corporazioni o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive riunioni dell'Assemblea plenaria.

2. I Consiglieri Nazionali che entrano a far parte della Camera durante il corso delle Legislature giurano nella prima riunione dell'Assemblea plenaria o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive.

ART. 4

1. Il Presidente, nella riunione dell'Assemblea plenaria convocata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo la seduta reale all'inizio di ogni Legislatura, annuncia la nomina:

- a) di due Questori;
- b) di otto Segretari;
- c) dei componenti della Commissione per il regolamento della Camera;
- d) dei componenti della Commissione generale del bilancio;
- e) dei componenti delle Commissioni legislative;
- f) dei componenti di altre Commissioni istituite da leggi speciali.

2. Quando si verificchino vacanze nel corso della Legislatura il Presidente provvede alle sostituzioni.

ART. 5

1. Della costituzione della Camera così compiuta, il Presidente informa il Re Imperatore, il Duce del Fascismo, Capo del Governo, e il Presidente del Senato.

CAPO II ATTRIBUZIONI E POTERI DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

ART. 6

1. Il Presidente ha la rappresentanza e la direzione della Camera; parla in nome di essa; forma e convoca le Commissioni e, quando lo ritenga opportuno, ne assume la presidenza; mantiene l'ordine; fa osservare il regolamento; concede la facoltà di parlare; dirige la discussione; annunzia il risultato delle votazioni.

2. Egli inoltre presiede il Consiglio di Presidenza; fissa il numero e nomina i componenti delle Commissioni con speciali incarichi e le presiede o ne affida la Presidenza ad un Vicepresidente; formula gli indirizzi; autentica con la sua firma le deliberazioni e i documenti.

3. Spetta unicamente al Presidente di commemorare i Consiglieri Nazionali defunti.

ART. 7

1. I Vicepresidenti, in numero di tre, fanno le veci del Presidente e, quando questi sia impedito, ne assumono, per ordine di anzianità, tutte le funzioni.

2. Ove ne siano delegati dal Presidente, partecipano ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.

ART. 8

1. I Questori curano l'osservanza delle disposizioni del Presidente per il mantenimento dell'ordine, per il cerimoniale, per le spese, per la disciplina del personale e per i servizi.

ART. 9

1. I Segretari, nelle riunioni dell'Assemblea plenaria, su invito del Presidente, danno lettura del processo verbale, dei testi dei disegni di legge e di ogni altro atto che debba essere comunicato alla Camera; tengono nota dei Consiglieri Nazionali i quali chiedano di parlare; fanno l'appello nominale; computano i voti favorevoli e i contrari; tengono nota delle deliberazioni; curano che i resoconti siano pubblicati nel termine prescritto e non vi siano modificazioni sostanziali nella correzione dei discorsi; verificano il testo dei disegni di legge discussi; compilano i resoconti dei Comitati segreti e delle adunanze del Consiglio di Presidenza.

ART. 10

1. Il Presidente, i Vicepresidenti, i Questori e i Segretari costituiscono il Consiglio di Presidenza.

2. I componenti del Consiglio di Presidenza, salvo le decadenze previste dalla legge, durano in carica anche nell'intervallo fra le Legislature, fino alla nomina dei loro successori.

3. Il Consiglio di Presidenza provvede con apposito regolamento ai servizi interni della Camera e dà parere su tutte le questioni sulle quali il Presidente creda opportuno di interpellarlo.

4. In particolare si pronunzia:

- a) sulla previsione e sul conto consuntivo delle spese della Camera;
- b) sull'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei Consiglieri Nazionali, nei casi previsti dal regolamento;
- c) sulle norme per regolare l'accesso degli estranei alle tribune dell'Aula, alla Biblioteca e ad altri locali della Camera;
- d) sulla destinazione dei locali della Camera;
- e) sulla formazione e sulle modificazioni della pianta organica del personale degli uffici e dei servizi;
- f) sull'assunzione, sul licenziamento e sul collocamento a riposo del personale, quando occorra il parere del Consiglio;
- g) sui reclami del personale circa l'inquadramento e circa il trattamento di quiescenza;

h) sui progetti di manutenzione straordinaria della sede della Camera, sui nuovi impianti e sulla trasformazione di quelli esistenti.

5. Il Consiglio di Presidenza delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e decide a maggioranza; in caso di parità, il voto del Presidente determina la prevalenza.

CAPO III DOVERI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

ART. 11

1. I Consiglieri Nazionali debbono partecipare ai lavori dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni di cui fanno parte.

2. Nel caso di impedimento, debbono chiedere congedo, specificandone il motivo, al Presidente della Camera, il quale, se creda di concederlo, ne dà comunicazione all'Assemblea plenaria ed ai Presidenti delle Commissioni delle quali i Consiglieri Nazionali fanno parte.

ART. 12

1. Quando un Consigliere Nazionale sia rimasto assente, senza aver chiesto congedo, per cinque volte consecutive dalle riunioni dell'Assemblea plenaria o delle Commissioni di cui fa parte, il Presidente provoca gli opportuni provvedimenti.

ART. 13

1. I Consiglieri Nazionali godono delle prerogative già stabilite dall'articolo 45 dello Statuto per i Deputati, ed hanno nelle cerimonie ufficiali le precedenzae per questi stabilite dal Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni ed integrazioni; fruiscono della tessera di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato e delle altre concessioni già previste per i Deputati dalle leggi e dalle convenzioni vigenti per i trasporti ferroviari, marittimi ed aerei.

2. I Consiglieri Nazionali, oltre all'indennità annua determinata con legge, ricevono, quando intervengono alle riunioni delle Commissioni, un assegno fisso giornaliero a titolo di rimborso di spesa.

ART. 14

1. I Consiglieri Nazionali, ai quali sia stato applicato uno dei provvedimenti comminati nei numeri 2 a 6 dell'articolo 28 dello Statuto del Partito

Nazionale Fascista, mentre dura l'applicazione di essi non possono partecipare ai lavori della Camera né accedere alla sede di essa.

2. Dalla data del provvedimento sono sospesi il pagamento dell'indennità e il godimento delle concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di Consigliere Nazionale.

CAPO IV ASSEMBLEA PLENARIA

ART. 15

1. L'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, convocata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, per l'esercizio dell'ordinaria funzione legislativa, è composta di tutti i Consiglieri Nazionali.

2. Il Presidente della Camera dichiara aperta e chiusa la riunione e annunzia l'ora e l'ordine del giorno della riunione successiva. L'ordine del giorno è distribuito ed affisso nell'Aula.

3. Nessun argomento può essere iscritto all'ordine del giorno delle riunioni della Camera senza l'autorizzazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

4. L'Assemblea non può discutere né deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che ne faccia richiesta il Duce del Fascismo, Capo del Governo.

5. Il Presidente può sempre disporre l'inversione della discussione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

ART. 16

1. Dichiarata aperta la riunione, il Presidente fa dar lettura, dal Segretario, del verbale della riunione precedente, che contiene soltanto l'indicazione delle materie trattate, degli oratori che hanno partecipato alle discussioni e delle deliberazioni.

2. I Consiglieri Nazionali possono chiedere di parlare per proporre rettifiche al verbale.

3. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato con la semplice lettura; se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono messe ai voti per alzata di mano e, se approvate, sono annotate in calce al verbale stesso.

ART. 17

1. I congedi, i messaggi, le lettere, gli indirizzi e qualsiasi altro atto o notizia o disposizione concernente i Consiglieri Nazionali e lo svolgimento dei

lavori della Assemblea sono comunicati alla Camera dal Presidente, di regola in principio della riunione.

ART. 18

1. Nelle riunioni dell'Assemblea plenaria della Camera è sempre presunta la presenza del numero legale. Solo al Presidente compete di provvedere, ove lo creda, alla verifica del numero legale.

2. Per formare il numero legale non si computano i Consiglieri Nazionali che abbiano ottenuto congedo e quelli che debbano ancora prestare giuramento.

3. I nomi dei Consiglieri Nazionali, che risultino assenti senza giustificato motivo, sono pubblicati nel resoconto stenografico della riunione successiva.

4. Mancando il numero legale, la riunione dell'Assemblea è rinviata al giorno successivo.

ART. 19

1. Nessuno può parlare nell'Assemblea plenaria senza aver ottenuta la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere Nazionale turba l'ordine, il Presidente lo richiama e, dopo un secondo richiamo nella stessa riunione, può farlo allontanare dall'Aula. Nei casi più gravi può infliggere, udito il Consiglio di Presidenza, la sospensione dell'esercizio delle funzioni per un periodo da dieci giorni ad un mese, con perdita dell'indennità.

3. Per fatti avvenuti nell'interno del palazzo della Camera ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, interrogati i Consiglieri Nazionali, i quali vi abbiano preso parte, può applicare gli stessi provvedimenti di cui al comma precedente.

ART. 20

1. Il Presidente, quando lo ritenga opportuno, può sospendere la riunione per riprenderla nello stesso giorno o anche rinviarla ad altro giorno.

ART. 21

1. La polizia della Camera è esercitata dal Presidente coadiuvato dai Questori.

2. La forza pubblica non può entrare nella sede della Camera se non per ordine del Presidente.

ART. 22

1. Le riunioni dell'Assemblea plenaria della Camera sono pubbliche.

2. Di esse è redatto un processo verbale, un resoconto sommario delle discussioni, che viene stampato ed affisso nell'Aula, ed un resoconto stenografico, che è pubblicato non oltre il terzo giorno da ciascuna riunione. I Consiglieri Nazionali possono rivedere e correggere il testo stenografico dei loro discorsi presso la Direzione dei Resoconti, senza apportarvi modificazioni sostanziali.

ART. 23

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto qualsiasi motivo, introdursi nell'Aula durante le riunioni.

2. L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata dal Presidente e dai Questori, secondo le norme stabilite dal Consiglio di Presidenza.

3. Qualora il pubblico che assiste alle riunioni turbi l'ordine o comunque non tenga contegno corretto, il Presidente può ordinare lo sgombero delle tribune o l'espulsione dei responsabili.

ART. 24

1. Nel caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualsiasi dei suoi componenti, il colpevole è immediatamente arrestato, consegnato alla forza pubblica e denunciato all'Autorità giudiziaria.

CAPO V COMMISSIONI

ART. 25

1. La Commissione per il regolamento si compone del Presidente della Camera, che la presiede, di un Vicepresidente, di un Questore, di due Segretari e di dieci Consiglieri Nazionali. Uno dei Segretari assume le funzioni di Segretario della Commissione.

2. Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modificazioni al regolamento d'iniziativa del Presidente o presentate da almeno quindici Consiglieri Nazionali. Le proposte, su relazione della Commissione, sono discusse ed approvate dall'Assemblea plenaria.

ART. 26

1. La Commissione generale del bilancio si compone di quaranta Consiglieri Nazionali. Il Presidente della Camera nomina fra i suoi componenti un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari.

2. Ad essa è attribuito l'esame degli stati di previsione e dei rendiconti consuntivi dell'Amministrazione dello Stato, delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal Bilancio dello Stato, dei disegni di legge concernenti autorizzazioni suppletive di spese che impegnano i bilanci oltre l'anno, delle variazioni negli stanziamenti dei bilanci e l'esame dei disegni di legge riguardanti imposizioni e riforme di tributi.

3. La discussione dei bilanci consiste principalmente nell'esame dei singoli capitoli ed articoli degli stati di previsione e dei consuntivi.

4. I provvedimenti legislativi promossi dall'Amministrazione delle finanze, che non siano di competenza dell'Assemblea plenaria, sono esaminati dalla Commissione generale del bilancio che delibera su di essi come Commissione legislativa.

5. La Commissione generale del bilancio esamina inoltre, eventualmente in concorso con le altre Commissioni interessate, le norme corporative e gli accordi economici collettivi che stabiliscano contribuzioni sotto qualsiasi forma o denominazione, quando il Duce del Fascismo, Capo del Governo, ritenga, ai sensi dell'articolo 19 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, di presentarle alla Camera.

ART. 27

1. Le Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni previste nell'articolo 12 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, e nell'articolo 6 del presente regolamento sono le seguenti:

- 1°) Commissione degli affari esteri;
- 2°) Commissione degli affari interni;
- 3°) Commissione degli affari dell'Africa italiana;
- 4°) Commissione della giustizia;
- 5°) Commissione delle forze armate;
- 6°) Commissione dell'educazione nazionale;
- 7°) Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8°) Commissione dell'agricoltura;
- 9°) Commissione dell'industria;
- 10°) Commissione degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 11°) Commissione della cultura popolare;
- 12°) Commissione delle professioni e delle arti.

2. Ciascuna delle suddette Commissioni si compone di non meno di venticinque e di non più di quaranta componenti.

3. Il numero dei componenti è stabilito dal Presidente della Camera.

ART. 28

1. Il Presidente della Camera nomina, fra i componenti di ciascuna delle Commissioni legislative, di cui all'articolo precedente, un Presidente, due Vicepresidenti e tre Segretari scelti tra i loro componenti.

2. I Presidenti delle Commissioni hanno, per la direzione delle discussioni, gli stessi poteri attribuiti al Presidente della Camera.

ART. 29

1. Le Commissioni legislative deliberano sui disegni di legge e sulle materie che il Presidente della Camera assegni loro per competenza in relazione a determinate attività nazionali; riferiscono invece alla Camera sui disegni di legge che debbono essere da essa discussi e votati in Assemblea plenaria.

2. Ciascuna Commissione può richiedere, a mezzo del suo Presidente, che sia ad essa assegnato, ovvero sia deferito ad altra, l'esame di un disegno di legge o di qualsiasi altra materia.

3. Sugli eventuali conflitti di competenza tra le Commissioni decide il Presidente della Camera.

ART. 30

1. Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche.

2. Per la validità delle loro deliberazioni è necessaria la maggioranza dei componenti, non compresi coloro i quali si trovino in congedo.

ART. 31

1. I Consiglieri Nazionali possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, anche alle riunioni delle Commissioni delle quali non facciano parte, per svolgervi i motivi di proposte di legge di loro iniziativa o di emendamenti o di articoli aggiuntivi, che abbiano presentato su disegni di legge in esame. Essi però non hanno diritto al voto.

ART. 32

1. Per l'esame preliminare di determinati disegni di legge di competenza dell'Assemblea plenaria, il Presidente della Camera può formare Commissioni speciali, nominandone il Presidente, il Vicepresidente ed uno o più Segretari.

2. Le Commissioni speciali procedono all'esame e riferiscono sui disegni di legge ad esse demandati, con le norme stabilite per le Commissioni legislative.

CAPO VI
PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE
E LORO ESAME NELLE COMMISSIONI

ART. 33

1. I disegni di legge presentati alla Camera, sia dai Ministri sia per trasmissione dal Senato, e le proposte di legge d'iniziativa dei Consiglieri Nazionali, delle quali il Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbia autorizzato l'esame a norma dell'articolo 61, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni dalla presentazione.

2. La presentazione dei disegni di legge è sempre fatta al Presidente della Camera, il quale procede immediatamente ad assegnarli ed a trasmetterli alla Commissione Generale del Bilancio o alle Commissioni legislative, secondo la competenza.

ART. 34

1. Per l'esame dei disegni di legge deferiti alle Commissioni anche nei casi di cui all'articolo 17 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, il Presidente della Camera, immediatamente dopo la distribuzione di essi, dispone che la Commissione competente sia riunita nel più breve termine possibile.

2. Gli avvisi di convocazione, insieme con l'ordine del giorno, sono spediti a cura del Segretario Generale della Camera in modo che giungano, di regola, ai componenti della Commissione almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

3. L'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni è anche affisso nell'albo della Camera e all'ingresso delle sale delle adunanze.

ART. 35

1. Il Presidente della Commissione, assistito da uno dei Segretari, aperta la riunione, fa accertare, mediante appello nominale, la presenza del numero legale e fa prendere nota, nel verbale, degli eventuali assenti, dei quali comunica i nomi al Presidente della Camera.

2. Se manchi il numero legale, la riunione è rinviata ad un'altra ora dello stesso giorno o al giorno successivo.

3. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente della Commissione fa dare lettura da uno dei Segretari del verbale della riunione precedente e, dopo l'approvazione di esso, con le eventuali rettifiche, fa procedere all'esame dei disegni di legge e delle altre materie all'ordine del giorno.

ART. 36

1. La discussione avviene sul disegno di legge in generale e sui singoli articoli.

2. Gli emendamenti agli articoli debbono essere presentati per iscritto al Presidente della Commissione durante la discussione, oppure, prima della riunione della Commissione, alla Segreteria Generale della Camera, che ne cura la stampa e la distribuzione.

3. Il Presidente della Commissione, esaurita la discussione generale, fa procedere alla lettura dei singoli articoli e, occorrendo, mette in votazione, prima degli articoli, gli emendamenti presentati, nell'ordine che riterrà più conveniente per il sollecito corso dell'esame. Nel caso di contestazione, il Presidente della Commissione decide.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nel caso di parità, il voto del Presidente determina la prevalenza.

5. Se la discussione non possa esaurirsi in una riunione, il Presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione al Presidente della Camera, che dispone per la convocazione di riunioni successive.

ART. 37

1. Qualora nel corso di discussioni, alle quali non siano intervenuti i Ministri competenti o, per loro delega, i Sottosegretari di Stato, si manifesti l'opportunità di domandare loro chiarimenti, i Presidenti delle Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di invitarli alle riunioni.

2. In questi casi il Presidente della Camera, presi accordi con i Ministri, provvede a riunire nuovamente le Commissioni.

ART. 38

1. Alle riunioni delle Commissioni assistono sempre un funzionario della Segreteria Generale della Camera, il quale tiene nota delle deliberazioni, ed un funzionario della Direzione Generale dei Resoconti, il quale redige il verbale delle riunioni, che deve contenere una esposizione sommaria della discussione e il testo approvato degli articoli dei disegni di legge.

2. I verbali delle riunioni delle Commissioni, quando queste deliberano su disegni di legge deferiti al loro esame esclusivo, sono pubblicati negli atti ufficiali della Camera.

ART. 39

1. Il Presidente della Commissione, appena questa abbia deliberato su di un disegno di legge, nomina fra i componenti un relatore, perchè rediga una succinta relazione, che deve riportare i motivi per i quali la Commissione ha

approvato, senza modificazioni, il disegno di legge, o, quando vi siano introdotte modificazioni, le ragioni che le hanno determinate.

2. La relazione è sottoposta, entro 48 ore al più tardi, alla Commissione per l'approvazione, salvo che al relatore sia stato concesso mandato di fiducia.

ART. 40

1. La relazione e il testo di ciascun disegno di legge approvato dalle Commissioni sono immediatamente stampati a cura della Segreteria Generale. Il testo è sottoposto alla firma del Presidente della Camera e trasmesso al Presidente del Senato del Regno.

2. I disegni di legge già approvati dalle Commissioni del Senato, e che non siano emendati dalle Commissioni della Camera, sono trasmessi dal Presidente della Camera al Duce del Fascismo, Capo del Governo; se invece vi siano apportati emendamenti sono rinviati al Senato del Regno.

ART. 41

1. Quando un disegno di legge riguardi per ragioni di materia due o più Commissioni, il Presidente della Camera può promuoverne l'esame in comune costituendo preliminarmente una Sottocommissione formata di quindici componenti di ciascuna delle Commissioni competenti, da lui nominati. Il Presidente della Camera nomina i Presidenti di tali Sottocommissioni.

2. La Sottocommissione riferisce entro 48 ore al più tardi alle due o più Commissioni insieme riunite.

3. Le riunioni di più Commissioni sono sempre presiedute dal Presidente della Camera o, per sua delegazione, da un Vicepresidente.

4. Esaurita la discussione, il Presidente delle Commissioni riunite può nominare, se lo ritenga opportuno, due relatori.

ART. 42

1. I disegni di legge approvati da una Commissione della Camera, modificati dalla corrispondente Commissione del Senato e quindi rinviati alla Camera, sono dal Presidente assegnati alla Commissione che li ha precedentemente esaminati, la quale delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato.

2. Se le modificazioni non siano approvate, il disegno di legge è restituito dal Presidente della Camera al Senato. Ma se sia scaduto il termine di un mese, di cui all'articolo 16 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, e il Duce del Fascismo, Capo del Governo, non ritenga di prorogarlo, il disegno di legge s'intende ritirato.

3. Il Presidente della Camera, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 16 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, può richiedere al Duce del Fascismo, Capo del Governo, quando la ritenga necessaria, una proroga, proponendone nella richiesta il nuovo termine di scadenza.

ART. 43

1. I disegni di legge di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, e quelli da discutersi nella stessa forma ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, sono assegnati dal Presidente della Camera alla Commissione competente, la quale procede al loro esame e presenta le sue proposte alla Camera con una relazione redatta da uno dei suoi componenti, designato, alla fine della discussione, dal Presidente.

2. La relazione è presentata al Presidente della Camera nel termine fissato dal Presidente della Commissione, e previa approvazione di quest'ultima, salvo che sia stato concesso al relatore mandato di fiducia. La relazione è immediatamente stampata e distribuita e la discussione del disegno di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima convocazione della Assemblea plenaria.

ART. 44

1. L'esame da parte della Commissione generale del bilancio o, quando occorra, di questa congiuntamente con altre Commissioni, delle norme corporative e degli accordi economici collettivi di cui all'articolo 19 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che il Duce del Fascismo, Capo del Governo, ritenga di presentare alla Camera, ha luogo con la stessa procedura stabilita negli articoli precedenti.

CAPO VII SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELL'ASSEMBLEA PLENARIA

ART. 45

1. I disegni di legge indicati nell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sono discussi sul testo proposto dalla Commissione che li ha esaminati.

2. La discussione avviene sul disegno di legge in generale e sui singoli articoli.

3. I Consiglieri Nazionali, i quali intendano parlare su di un disegno di legge, possono prima iscriversi presso la Segreteria Generale o anche chiedere di parlare durante la discussione stessa finchè non sia chiusa.

4. Gli oratori parlano dalla tribuna. I Consiglieri Nazionali possono leggere i discorsi per una durata non superiore ad un quarto d'ora.

ART. 46

1. Nessuno, ad eccezione dei Ministri, può parlare più di due volte nella discussione generale di un disegno di legge, salvo per un richiamo al regolamento o sulla posizione della questione o per fatto personale.

2. Chi chiede di parlare per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista: il Presidente decide.

ART. 47

1. Nella discussione non è stabilito per gli oratori limite di tempo. Tuttavia, nei casi di urgenza, il Presidente può di volta in volta fissare un limite massimo per ciascun oratore.

2. Durante la discussione generale ciascun Consigliere Nazionale può presentare e svolgere ordini del giorno.

3. Gli ordini del giorno non accettati dal Ministro competente, nemmeno come raccomandazione, s'intendono ritirati, salvo che la votazione sia richiesta, per iscritto, da almeno cinquanta Consiglieri Nazionali; quelli accettati sono posti senz'altro in votazione.

ART. 48

1. Chiusa la discussione generale, la facoltà di parlare è riservata al relatore della Commissione ed ai Ministri.

2. Quindi si pongono in discussione i singoli articoli del disegno di legge.

ART. 49

1. Non si possono riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno non accettati nella discussione generale. In caso di contestazione, il Presidente decide.

ART. 50

1. I Consiglieri Nazionali possono proporre emendamenti ed articoli aggiuntivi, purchè li presentino per iscritto al Presidente della Camera almeno ventiquattro ore prima della discussione del disegno di legge. Il Presidente ne fa curare la stampa e la distribuzione e ne dà subito notizia alla Commissione e al Ministro competenti.

2. Nessun emendamento o articolo aggiuntivo può essere presentato nella riunione nella quale si discute il disegno di legge, se non sia sottoscritto da almeno trenta Consiglieri Nazionali.

3. Se il Ministro competente dichiara di non accogliere gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi, essi si intendono ritirati, salvo che la votazione sia richiesta per iscritto da almeno cinquanta Consiglieri Nazionali.

4. Se il Ministro competente accetti gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi, questi sono posti senz'altro in votazione.

ART. 51

1. Chi ritira un emendamento ha facoltà di spiegarne brevemente i motivi.

2. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri nella stessa riunione.

ART. 52

1. I disegni di legge sui quali non siano stati presentati emendamenti s'intendono approvati con la semplice lettura.

2. La votazione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi avviene secondo l'ordine che il Presidente giudichi opportuno per rendere più chiara e spedita la discussione.

ART. 53

1. Prima della trasmissione al Senato del Regno o al Ministro competente dei disegni di legge approvati, il Presidente ha facoltà di apportarvi correzioni di semplice forma o di modificare i riferimenti agli articoli, in conseguenza dell'approvazione di emendamenti o di articoli aggiuntivi.

ART. 54

1. La discussione sulle norme corporative e sugli accordi economici collettivi, previsti dall'articolo 19 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, quando siano proposti emendamenti, è fatta dall'Assemblea plenaria sul loro complesso e sui singoli articoli.

ART. 55

1. Quando nei casi indicati dall'articolo 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, si sia provveduto con decreto Reale, senza osservare la procedura dell'articolo 16 della stessa legge, il progetto di conversione in legge del decreto Reale, presentato alla Camera a termini dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, è assegnato dal Presidente, secondo la competenza, alla Commissione Generale del Bilancio o ad una Commissione legislativa.

2. Alla discussione del disegno di legge si procede in Assemblea plenaria, se il provvedimento per il suo carattere rientri tra quelli indicati nell'ar-

articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, o ne sia fatta richiesta a termini del 2° comma dell'articolo stesso.

3. In tutti gli altri casi il disegno di legge è deferito all'esame e alla deliberazione esclusiva delle Commissioni.

CAPO VIII VOTAZIONI

ART. 56

1. La votazione, sia nell'Assemblea plenaria della Camera, sia nelle Commissioni, avviene sempre in modo palese.

2. I sistemi di votazione sono: l'alzata di mano, l'appello nominale, l'acclamazione.

ART. 57

1. L'Assemblea plenaria delibera con votazione per alzata di mano.

2. Il Presidente può però sempre disporre la votazione per appello nominale.

3. Le Commissioni deliberano sempre con votazione per alzata di mano.

ART. 58

1. Nella votazione per alzata di mano i Segretari fanno il computo dei voti; se il risultato sia dubbio il Presidente ordina la controprova.

ART. 59

1. Nella votazione nominale il Presidente pone la questione e indica il significato del voto che il Consigliere Nazionale dà rispondendo *sì* o *no*. Invita poi un Segretario a fare la chiama dei Consiglieri Nazionali per ordine alfabetico.

2. I Segretari prendono nota dei voti; il Presidente proclama il risultato.

ART. 60

1. Il Presidente della Camera può proporre che determinati disegni di legge siano approvati per acclamazione.

CAPO IX
PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA
DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

ART. 61

1. I Consiglieri Nazionali possono presentare al Presidente della Camera proposte di legge.

2. Il Presidente trasmette ciascuna proposta alla Commissione competente e, se questa ritenga che possa essere presa in considerazione, la invia al Duce del Fascismo, Capo del Governo, il quale comunica se ne autorizza l'esame.

3. In caso affermativo la proposta di legge è nuovamente trasmessa alla Commissione competente, che procede al suo esame e delibera. Se la proposta rientri per il suo carattere tra i disegni di legge elencati nell'articolo 15 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, dopo l'esame e la relazione della Commissione, è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria.

ART. 62

1. Il proponente di una legge, il quale non faccia parte della Commissione incaricata di riferire o di deliberare su di essa, ha diritto di assistere alle riunioni della Commissione e di prendere parte alla discussione senza voto deliberativo.

CAPO X
INTERROGAZIONI

ART. 63

1. Il Consigliere Nazionale, il quale intenda rivolgere una interrogazione al Governo, ne fa richiesta, per iscritto, al Presidente della Camera.

2. L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se una informazione sia giunta al Governo o sia esatta o se il Governo abbia preso o sia per prendere provvedimenti su questioni determinate.

3. La risposta può essere orale o scritta.

ART. 64

1. Il Presidente trasmette l'interrogazione, per cui si chiedi risposta scritta, al Ministro competente, il quale nel più breve tempo possibile gli comunica la risposta. Il Presidente della Camera ne invia copia all'interrogante.

L'interrogazione e le risposte sono pubblicate nel resoconto stenografico della prima riunione plenaria.

2. L'interrogazione per cui si chiedi risposta orale è comunicata dal Presidente all'Assemblea plenaria e iscritta all'ordine del giorno, quando il Ministro competente acconsenta a rispondere.

CAPO XI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO CONSIGLIERI NAZIONALI

ART. 65

1. Le domande di autorizzazione a procedere contro Consiglieri Nazionali, inviate dal Ministro di Grazia e Giustizia al Presidente della Camera, sono deferite all'esame della Commissione della giustizia.

2. La Commissione può invitare il Consigliere Nazionale a dare informazioni e chiarimenti e chiedere al Ministro di Grazia e Giustizia gli ulteriori documenti che ritenga necessari. In tal caso rinvia la sua deliberazione alla riunione successiva.

3. La deliberazione, accompagnata da una breve relazione che indica i motivi per i quali l'autorizzazione è concessa o negata, è comunicata dal Presidente della Camera al Consigliere Nazionale interessato, il quale, entro otto giorni, può richiedere che essa sia sottoposta all'approvazione dell'Assemblea plenaria. In tal caso è iscritta all'ordine del giorno della prima convocazione di essa.

4. La deliberazione della Commissione, quando sia trascorso il termine di cui al comma precedente senza la richiesta di discussione in Assemblea plenaria, o quella dell'Assemblea plenaria quando sia stata presa, sono subito trasmesse dal Presidente della Camera al Ministro di Grazia e Giustizia.

5. Quando l'autorizzazione sia concessa, il Ministro di Grazia e Giustizia fa conoscere al Presidente della Camera l'esito del procedimento.

CAPO XII PETIZIONI

ART. 66

1. Le petizioni dirette alla Camera debbono essere redatte per iscritto e firmate dai richiedenti. La firma, salvo il caso che la presentazione della petizione avvenga per mezzo di un Consigliere Nazionale, deve essere autenti-

cata dal Podestà o da un notaio del luogo di residenza del richiedente, i quali ne attesteranno anche la maggiore età.

2. Il Presidente della Camera trasmette la petizione alla Commissione competente per materia.

3. La Commissione nella sua prima riunione delibera se la petizione debba essere trasmessa al Ministro competente per un esame del merito, oppure se non debba essere presa in considerazione.

4. La deliberazione è comunicata al richiedente dal Presidente della Camera.

CAPO XIII DECRETI REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI

ART. 67

1. I decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti sono dal Presidente della Camera deferiti all'esame delle singole Commissioni secondo il criterio di competenza.

2. Le Commissioni compiono tale esame secondo la procedura del Capo V.

CAPO XIV BILANCIO DELLA CAMERA, SERVIZI, UFFICI E PERSONALE ADDETTO

ART. 68

1. Alle spese per l'amministrazione e per il funzionamento della Camera si provvede col bilancio annuale di previsione che, dopo l'esame del Consiglio di Presidenza, è discusso ed approvato, di regola, dalla Assemblea plenaria della Camera in Comitato segreto, alla quale è sottoposto per l'approvazione anche il consuntivo.

2. Il Presidente della Camera, udito il Consiglio di Presidenza, stabilisce la pianta organica, le assegnazioni di stipendio e le indennità del personale addetto agli uffici ed ai servizi della Camera.

3. Con regolamenti speciali, approvati dal Consiglio di Presidenza, sono fissate le norme per il funzionamento dei servizi e degli uffici della Camera e per la assunzione in servizio, le promozioni, l'esonero, il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza del personale addetto.

ART. 69

1. Il regolamento speciale della Biblioteca disciplina l'acquisto delle pubblicazioni, il prestito dei libri e l'ammissione degli estranei a frequentarla. La sorveglianza sulla Biblioteca è affidata ad un componente del Consiglio di Presidenza.

ART. 70

1. Il Segretario Generale della Camera risponde del buon funzionamento di tutti gli uffici e servizi e della disciplina del personale.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 71

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti col termine della XXIX Legislatura.